



Ai Membri del Consiglio Nazionale
Ai Grandi CRAL
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Collegio dei Probiviri
Alle FITeL Regionali

LORO SEDI

Roma, 11/03/2015

Prot. 45/15

Oggetto: Protocollo di intesa FITeL-UNHCR

Cari colleghe e colleghi,

come già preannunciato ho il piacere a nome della Presidenza, di invarVi il protocollo di intesa siglata con UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati.

L' UNHCR come sapete, è la principale organizzazione al mondo a salvare vite umane e a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi. È l'occasione questa di promuovere nelle nostre iniziative, a tutti i livelli, attraverso i divulgatori UNHCR la raccolta fondi a favore di questa causa, permettendoci di compiere un atto nobile di grande solidarietà ed una concreta assistenza a milioni di rifugiati costretti, loro malgrado, a vivere lontano dalle proprie radici, in fuga dal loro Paese per le persecuzioni razziali, per fini religiosi e di nazionalità, e per permettere loro di costruire un futuro migliore.

Vi ringrazio del vostro apporto che, liberamente, a tutti i livelli riuscirete a porre in essere.

Cordialmente.

Il Presidente
Giovanni Ciarlone

FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero

Promossa da: C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. - Presidenza Nazionale: 00198 Roma - Via Salaria, 80

C.F. 97100030580 - Tel 06.85353869 – 06.8411063 - Fax 06.8546541

sito: www.fitel.it - e-mail: nazionale@fitel.it

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra i sottototati soggetti (d'ora innanzi designati congiuntamente come Parti):

UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati – Ufficio di Roma (di seguito denominata anche “UNHCR” o “Agenzia”), con sede in Roma, Via Caroncini 19 Codice Fiscale 80233930587, in persona del Dott. Federico Clementi, Global PSFR Officer – Responsabile Raccolta Fondi UNHCR Italia

e

FITEL NAZIONALE (Federazione Italiana Tempo Libero), con sede in Via Salaria 80 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97100030580, in persona del Sig. Giovanni Ciarlone quale Presidente e rappresentante della Federazione, nato a Sperlonga (LT) il 03/07/1952, Codice Fiscale CRLGNN52L03I892C (di seguito denominata Parte Contraente)

PREMESSO CHE

1. L'UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 123 paesi del mondo e si occupa di oltre 40 milioni di persone. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da allora l'Agenzia ha aiutato più di 60 milioni di persone a ricostruire la propria vita. Per questo le sono stati assegnati due Premi Nobel per la Pace, il primo nel 1954, il secondo nel 1981. Il mandato dell'UNHCR è di guidare e coordinare, a livello mondiale, la protezione dei rifugiati e le azioni necessarie per garantire il loro benessere. L'Agenzia lavora per assicurare che tutti possano esercitare il diritto di asilo e di essere accolti in sicurezza in un altro Stato. Insieme ai governi, l'UNHCR aiuta i rifugiati a tornare a casa, ad essere accolti nel paese dove hanno trovato rifugio o in un paese terzo. L'UNHCR è finanziato quasi interamente mediante contributi volontari provenienti principalmente dai governi, ma anche da organizzazioni intergovernative, da aziende e da singoli individui. A fronte del crescente numero delle persone di interesse dell'UNHCR la raccolta fondi da aziende ed individui rappresenta un'attività di primaria importanza per assicurare che l'Agenzia disponga delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti in corso e all'intervento immediato nel caso di scoppio di un'emergenza.
2. La Parte Contraente è un organismo associativo, autonomo e indipendente, dotato di proprio statuto e degli organi da questo previsti. Non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, prevedendo sul punto espressamente che eventuali utili dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività sociali previste dallo statuto.
3. La Parte Contraente si è dichiarata sensibile ai temi di rilevante interesse sociale, e intende, senza trarne alcun vantaggio economico diretto, attraverso l'impiego delle risorse necessarie, collaborare all'attività di raccolta fondi dell'UNHCR attraverso una campagna di sensibilizzazione e promozione delle attività di UNHCR verso un largo bacino di soggetti facenti parte delle realtà giuridiche di cui la Parte Contraente è costituita e precisamente:
 - Soci Ordinari: Circoli Ricreativi Aziendali (CRAL – Dopolavoro) con struttura nazionale e gli Enti e le Associazioni Nazionali del tempo libero
 - Le Fitel Regionali: soci delle FITeL che rappresentano al proprio interno le strutture operative, i circoli ricreativi aziendali, i Circoli Territoriali FITeL (CRT) e gli enti e le associazioni del tempo libero e quali sono dotati di strutture nazionali qualificabili come soci ordinari

QUANTO SOPRA PREMESSO

con la presente Scrittura, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato.

Articolo 1 – Valore delle Premesse

Le soprasvolte premesse costituiscono per intero parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

2.1 Con il presente Accordo, la Parte Contraente propone all'UNHCR, che accetta, a titolo puramente gratuito ed in assenza di qualsiasi forma di corrispettivo, anche in natura o indiretto, di sostenere le finalità di raccolta fondi dell'UNHCR garantendo la propria disponibilità ad operare nell'ambito delle Campagne pubbliche di raccolta fondi promosse da UNHCR nelle modalità di seguito specificate.

2.2 In particolare, il contributo che la Parte Contraente si dice disponibile a dare all'UNHCR consiste nel mettere a disposizione la propria rete di soci ed associati e di eventi e manifestazioni onde favorire, in stretto coordinamento con UNHCR per i contenuti e per gli aspetti organizzativi e logistici, l'attività di raccolta fondi a favore dell'UNHCR a mezzo di contatti attraverso il sito FITeL, contatti via email e telefonici, contatti "face-to-face" finalizzati a sensibilizzare gli interlocutori alla causa dei Rifugiati ed a promuovere l'adesione di detti interlocutori ai programmi di donazione a sostegno dell'attività UNHCR.

2.3 L'UNHCR si dice fin d'ora disponibile a valutare congiuntamente con la Parte Contraente ulteriori modalità di contribuzione che la Parte Contraente ravvisi essere possibile in coerenza con la propria natura giuridica.

2.4 L'UNHCR si impegna a non fare alcun riferimento pubblico alla Parte Contraente e a non utilizzare il logo della Parte Contraente senza aver ottenuto in ogni singola occasione il previo consenso scritto dello stesso.

2.5 La Parte Contraente accetta di non fare alcun uso del nome, dell'acronimo o dell'emblema dell'UNHCR in relazione a questo Accordo senza aver previamente ottenuto in ogni singola occasione l'espresso consenso dell'UNHCR per iscritto. La Parte Contraente comprende e concorda sul fatto che in nessun caso questo consenso sarà accordato per finalità di carattere principalmente commerciale o per la promozione commerciale di prodotti o servizi. La Parte Contraente è consapevole del fatto che, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato, l'utilizzo da parte della Parte Contraente del nome, dell'acronimo o dell'emblema dell'UNHCR su annunci pubblicitari, siti internet o materiale promozionale stampato dalla Parte Contraente è generalmente vietato. La Parte Contraente inoltre è consapevole del fatto che il consenso dato dall'UNHCR ad usare il suo emblema dovrà intendersi limitato al Logo di visibilità dell'UNHCR.

2.6 L'UNHCR concede alla Parte Contraente, secondo i termini di questo Accordo, il diritto non esclusivo di fare uso del Logo di visibilità dell'UNHCR, preceduto dalle parole "a sostegno di", sul sito web della Parte Contraente, come collegamento ipertestuale al sito dell'UNHCR. A tal fine l'UNHCR invierà alla Parte Contraente una copia elettronica del logotipo di visibilità dell'UNHCR.

2.7 La Parte Contraente è consapevole del fatto che nulla in questo Accordo lo autorizza a utilizzare il nome, l'emblema o il sigillo ufficiale delle Nazioni Unite, e che per nessuna ragione l'UNHCR ha la facoltà di accordare al Partner tale diritto.

2.8 Le Parti con il presente Accordo non intendono in alcun modo dare corso ad attività imprenditoriali di produzione e scambio di beni e servizi ma solamente intendono meglio definire la collaborazione che la Parte Contraente in modo sostanzialmente liberare renderà a favore di UNHCR mettendo a disposizione la propria rete e le proprie iniziative sociali e dando fin d'ora per certo che nulla sarà dovuto da UNHCR a qualsiasi titolo, come corrispettivo, ovvero rimborso, per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Accordo.

Articolo 3 – Obblighi delle Parti

3.1 La Parte Contraente assume formale impegno di esperire le sopradette attività garantendo sempre l'adozione di chiari riferimenti scritti alla destinazione a favore di UNHCR dell'attività di collaborazione, sensibilizzazione e promozione realizzata.

3.2 UNHCR si impegna ad una massima apertura volta a trasferire alla Parte Contraente le principali informazioni relative alle Campagne di raccolta fondi onde favorire la attiva partecipazione della Parte Contraente.

3.3 UNHCR si impegna altresì all'occorrenza e su espressa segnalazione della Parte Contraente a produrre materiali di comunicazione, a condividere materiali e contenuti in riferimento alle specifiche iniziative promosse dalla Parte Contraente.

Articolo 4 – Comunicazione ed uso del logo "UNHCR"

4.1 Per le finalità di cui all'oggetto del presente Accordo, UNHCR è disposto a consentire alla Parte Contraente per la sola durata delle singole iniziative promosse dalla Parte Contraente ed al tempo strettamente necessario per organizzare le stesse, l'uso gratuito del logo UNHCR al solo fine di identificare in modo chiaro e trasparente il beneficiario dell'iniziativa stessa.

4.2 La Parte Contraente non acquisirà alcuna titolarità in relazione al logo UNHCR. Il sopracitato utilizzo, pertanto, non potrà in alcun modo intendersi come libero ed esclusivo da parte della Parte Contraente alla quale rimarrà inoltre interdetta ogni attività recante la denominazione ed il logo UNHCR che non sia strettamente connessa alla realizzazione di iniziative che non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di UNHCR stessa. Parimenti UNHCR non acquisirà alcun diritto o titolarità sui segni distintivi della Parte Contraente.

Articolo 5 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo resterà in vigore dal 1 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovato dietro accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6 – Oneri e corrispettivi

Atteso lo spirito di liberalità che caratterizza la collaborazione della Parte Contraente qui citata, le Parti dichiarano e si danno atto concordemente che nulla è dovuto da ciascuna delle Parti all'altra a qualsiasi titolo, come corrispettivo ovvero rimborso, per oneri eventualmente sostenuti in conseguenza del presente Accordo.

Articolo 7 – Tutela della Privacy

7.1 Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni azione, contestazione o pretesa avanzate da parte di soggetti interessati, a causa del trattamento dei dati personali di propria competenza effettuato in violazione delle citate disposizioni di legge.


7.2 Con la firma del presente Accordo le Parti dichiarano di prestare il proprio espresso e libero consenso al trattamento dei propri dati personali.

Articolo 8 – Risoluzione amichevole


8.1 Le Parti faranno tutto il possibile per risolvere eventuali dispute, controversie o reclami derivanti da questo Accordo. Qualora le Parti desiderino giungere a tale risoluzione amichevole mediante la conciliazione, la conciliazione si svolgerà in conformità con le Norme di conciliazione della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (“UNCITRAL”), o secondo un’eventuale altra procedura che verrà stabilita per iscritto dalle Parti.

8.2 A meno che non vengano risolti amichevolmente eventuali dispute, controversie o reclami fra le Parti derivanti da questo Accordo saranno deferiti da una Parte alla procedura di arbitrato in base alle Norme di arbitrato UNCITRAL applicabili. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno basate sui principi generali del diritto commerciale internazionale. Il tribunale arbitrale sarà abilitato a ordinare la restituzione o la distruzione di beni o proprietà, materiali o immateriali, e di qualsiasi informazione confidenziale prevista da questo Accordo, a sancire la cessazione di questo Accordo, o a ordinare che sia presa qualsiasi altra misura di salvaguardia per quanto riguarda beni o proprietà, materiali o immateriali, o qualsiasi informazione confidenziale prevista da questo Accordo, come opportuno, in conformità con l’autorità del tribunale arbitrale in applicazione degli Articoli 26 (“Misure provvisorie di salvaguardia”) e 32 (“Forma ed effetti della sentenza arbitrale”) delle Norme di arbitrato UNCITRAL. Il tribunale arbitrale non sarà abilitato a condannare una Parte al risarcimento danni. Inoltre, a meno che ciò non sia espressamente previsto da questo Accordo, il tribunale arbitrale non avrà la facoltà di decidere un tasso di cambio superiore al tasso LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) in vigore e qualsiasi interesse del genere sarà solo secondo il sistema degli interessi semplici. Le Parti saranno vincolate da qualsiasi sentenza arbitrale resa nell’ambito dell’arbitrato come la risoluzione definitiva della disputa, della controversia, o del reclamo in questione.

Luogo e data *Roma, 9/3/2015*

Per UNHCR

Federico Clementi

Per Federazione Italiana Tempo Libero


Giovanni Ciarlone

